



CORTE  
DEI CONTI  
EUROPEA

Relazione sui conti annuali  
dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno"  
relativi all'esercizio finanziario 2017

corredata della risposta dell'impresa comune

## INDICE

	Paragrafi
Introduzione	1 - 13
Costituzione dell'impresa comune FCH	1 - 2
Organizzazione	3 - 6
Obiettivi	7
Risorse	8 - 12
Valutazioni della Commissione	13
Giudizio	14 - 26
Giudizio sull'affidabilità dei conti	15
Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti	16
Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti	17
Responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance	18 - 20
Le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti	21 - 26
Gestione finanziaria e di bilancio	27 - 36
Esecuzione del bilancio 2017	27
Esecuzione del bilancio pluriennale nell'ambito del 7° PQ	28 - 31
Esecuzione del bilancio pluriennale nell'ambito di Orizzonte 2020	32 - 36
Controlli interni	37 - 39
Quadro di controllo interno	37 - 39
Altre questioni	40
Effetto moltiplicatore dei contributi versati da altri membri	40
Informazioni sulle valutazioni della Commissione	41 - 42
Allegato – Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti	

Risposta dell'impresa comune

## **INTRODUZIONE**

### ***Costituzione dell'impresa comune FCH***

1. L'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sulle celle a combustibile e l'idrogeno (di seguito "impresa comune FCH"), con sede a Bruxelles, è stata costituita nel maggio 2008 per il periodo fino al 31 dicembre 2017 e ha iniziato a operare in maniera autonoma il 15 novembre 2010<sup>1</sup>. Nel maggio 2014, il Consiglio ha esteso la durata dell'impresa comune fino al 31 dicembre 2024<sup>2</sup>.
2. L'impresa comune FCH è un partenariato pubblico-privato nel campo della ricerca e innovazione delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno. I membri fondatori dell'impresa comune sono l'Unione europea (UE), rappresentata dalla Commissione, il gruppo industriale (*Hydrogen Europe*) e il gruppo di ricerca (*Hydrogen Europe Research*).

### ***Organizzazione***

3. La struttura organizzativa dell'impresa comune FCH include i seguenti organismi: il consiglio di direzione, il direttore esecutivo, il comitato scientifico, il gruppo di rappresentanti degli Stati dell'FCH e il forum dei soggetti portatori d'interesse.
4. Il consiglio di direzione è composto da dieci membri, dei quali sei rappresentano il gruppo industriale, tre la Commissione e uno il gruppo di ricerca. È responsabile dell'orientamento strategico e delle operazioni dell'impresa comune e supervisiona l'attuazione delle sue attività. Il direttore esecutivo è responsabile della gestione quotidiana dell'impresa comune.
5. Il comitato scientifico è composto da nove membri al massimo, i quali rappresentano in modo equilibrato le competenze del mondo accademico, dell'industria e degli organismi di

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio, del 30 maggio 2008, relativo alla costituzione dell'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno" (GU L 153 del 12.6.2008, pag. 1), modificato dal regolamento (UE) n. 1183/2011 del Consiglio (GU L 302 del 19.11.2011, pag. 3).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 559/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune "Celle a combustibile e idrogeno 2" (GU L 169 del 7.6.2014, pag. 108).

regolazione. Il comitato dà il proprio parere circa le priorità scientifiche da individuare nei piani di lavoro annuali e le realizzazioni scientifiche descritte nella relazione annuale di attività.

6. Il gruppo di rappresentanti degli Stati dell'FCH è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e di ciascun paese associato a Orizzonte 2020 e si pronuncia sull'orientamento strategico dell'impresa comune e sul conseguimento degli obiettivi di Orizzonte 2020. Il forum dei soggetti portatori d'interesse è un consesso annuale, in cui i portatori di interesse dell'FCH discutono le attività dell'impresa comune e possono formulare osservazioni.

### **Obiettivi**

7. L'obiettivo dell'impresa comune FCH è dimostrare entro il 2020 che le tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno rappresentano uno dei pilastri dei futuri sistemi energetici e di trasporto europei. L'impresa comune è volta a contribuire allo sviluppo nell'Unione europea di un settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno forte, sostenibile e competitivo a livello globale.

### **Risorse**

8. Il contributo finanziario massimo dell'UE per la prima fase (FCH 1) di attività dell'impresa comune FCH è di 470 milioni di euro nell'ambito del settimo programma quadro (7° PQ)<sup>3</sup>. Il contributo degli altri membri deve essere almeno pari a quello dell'UE.

9. Il contributo finanziario massimo dell'UE per la seconda fase (FCH 2) di attività dell'impresa comune FCH è di 665 milioni di euro stanziati dal programma Orizzonte 2020. Di tale importo, non più di 570 milioni di euro possono essere destinati per corrispondere al contributo dei membri dei gruppi industriale e di ricerca (fissato a un importo minimo di

---

<sup>3</sup> Articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 521/2008.

380 milioni di euro) e fino a 95 milioni di euro possono essere usati per corrispondere a qualsiasi contributo aggiuntivo versato dai membri che ecceda il contributo minimo<sup>4</sup>.

10. I membri dei gruppi industriale e di ricerca sono tenuti a contribuire all'impresa comune con risorse per almeno 380 milioni di euro nel corso della sua durata<sup>5</sup>. Di tale importo, essi devono sostenere costi per almeno 285 milioni di euro per la realizzazione di attività aggiuntive non previste nel piano di lavoro dell'impresa comune FCH<sup>6</sup>.

11. I costi amministrativi dell'impresa comune FCH non superano i 38 milioni di euro e sono coperti da contributi finanziari ugualmente ripartiti, su base annua, tra l'UE e i membri dei gruppi industriale e di ricerca<sup>7</sup>.

12. Nel 2017, il bilancio definitivo dell'impresa comune FCH ammontava a 198,6 milioni di euro (contro i 115,5 milioni di euro del 2016). Al 31 dicembre 2017, l'impresa comune contava 26 dipendenti (26 anche nel 2016)<sup>8</sup>.

### ***Valutazioni della Commissione***

13. Nel giugno 2017 la Commissione ha completato la valutazione finale delle attività dell'impresa comune nell'ambito del 7° PQ e la valutazione intermedia delle sue attività nell'ambito di Orizzonte 2020, cui hanno fatto seguito i rispettivi piani di azione preparati

---

<sup>4</sup> Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 559/2014.

<sup>5</sup> Articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 559/2014.

<sup>6</sup> Come disposto dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera b, del regolamento (UE) n. 559/2014, le attività aggiuntive sono contributi in natura per attività al di fuori del piano di lavoro e del bilancio dell'impresa comune che contribuiscono, tuttavia, agli obiettivi dell'iniziativa tecnologica congiunta FCH. Le relative attività dovrebbero essere stabilite in un piano annuale di attività aggiuntive che indichi il valore stimato di tali contributi. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del medesimo regolamento, i costi sostenuti per attività aggiuntive devono essere certificati da un revisore indipendente esterno e non sono sottoposti ad audit da parte dell'impresa comune, della Corte dei conti europea o di qualsiasi altro organo dell'UE.

<sup>7</sup> Articolo 13, paragrafo 2, dello statuto dell'impresa comune FCH 2 (allegato I del regolamento (UE) n. 559/2014).

<sup>8</sup> Ulteriori informazioni sull'impresa comune FCH e sulle sue attività sono disponibili sul sito Internet: <http://www.fch.europa.eu>. [www.fch.europa.eu](http://www.fch.europa.eu).

dall'impresa comune per attuare le raccomandazioni formulate nelle valutazioni. Nella presente occasione, la Corte include una sezione relativa ai piani d'azione dell'impresa comune elaborati in risposta alle valutazioni; detta sezione è stata stilata unicamente a scopo informativo e non fa parte del giudizio di audit e delle osservazioni della Corte.

## **GIUDIZIO**

14. L'audit della Corte ha riguardato:

- a) i conti dell'impresa comune, che comprendono i rendiconti finanziari<sup>9</sup> e le relazioni sull'esecuzione del bilancio<sup>10</sup> per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, e
- b) la legittimità e la regolarità delle operazioni alla base di tali conti, ai sensi dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

### ***Giudizio sull'affidabilità dei conti***

15. A giudizio della Corte, i conti dell'impresa comune relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 presentano fedelmente, sotto tutti gli aspetti rilevanti, la posizione finanziaria della stessa al 31 dicembre 2017, i risultati delle sue operazioni, i flussi di cassa e le variazioni dell'attivo netto per l'esercizio chiuso in tale data, conformemente al regolamento finanziario dell'impresa comune e alle norme contabili adottate dal contabile della Commissione, che poggiano su principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale.

### ***Giudizio sulla legittimità e regolarità delle entrate che sono alla base dei conti***

16. A giudizio della Corte, le entrate alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittime e regolari.

---

<sup>9</sup> I rendiconti finanziari comprendono lo stato patrimoniale, il conto del risultato economico, il prospetto dei flussi di cassa, il prospetto delle variazioni delle attività nette, un riepilogo delle politiche contabili significative e altre note esplicative.

<sup>10</sup> Le relazioni sull'esecuzione del bilancio comprendono le relazioni che aggregano tutte le operazioni di bilancio e le note esplicative.

***Giudizio sulla legittimità e regolarità dei pagamenti che sono alla base dei conti***

17. A giudizio della Corte, i pagamenti alla base dei conti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 sono, sotto tutti gli aspetti rilevanti, legittimi e regolari.

***Responsabilità della direzione e competenze dei responsabili delle attività di governance***

18. In base agli articoli 310-325 del TFUE e al regolamento finanziario dell'impresa comune, la direzione è responsabile della preparazione e della presentazione dei conti sulla base dei principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale, nonché della legittimità e della regolarità delle operazioni sottostanti. Tale responsabilità comprende la definizione, l'applicazione e il mantenimento di un controllo interno adeguato ai fini della preparazione e della presentazione di rendiconti finanziari privi di inesattezze rilevanti dovute a frode o errore. Alla direzione spetta inoltre garantire che le attività, le operazioni finanziarie e le informazioni presentate nei rendiconti siano conformi alla normativa che li disciplina. La direzione dell'impresa comune detiene la responsabilità ultima per quanto riguarda la legittimità e la regolarità delle operazioni che sono alla base dei conti.

19. Nel preparare i conti, la direzione è tenuta a valutare la capacità dell'impresa comune di mantenere la continuità operativa, fornendo informazioni al riguardo, secondo le circostanze, e basando la contabilità sull'ipotesi della continuità dell'attività.

20. Ai responsabili delle attività di governance spetta sovrintendere al processo di predisposizione dell'informativa finanziaria dell'impresa comune.

***Le responsabilità dell'auditor in relazione alla revisione dei conti e delle operazioni sottostanti***

21. Gli obiettivi della Corte sono di ottenere una ragionevole certezza riguardo all'assenza di inesattezze rilevanti nei conti annuali dell'impresa comune e alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, nonché, sulla base dell'audit espletato, di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio o ad altre autorità rispettivamente competenti per il discharge una dichiarazione concernente l'affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. La ragionevole certezza consiste in un livello elevato di sicurezza, ma non è una garanzia che l'audit rilevi sempre le inesattezze o le inosservanze rilevanti ove sussistano. Queste possono risultare da frode o errore e sono ritenute rilevanti se è ragionevole presumere che, considerate singolarmente o in termini aggregati, possano influenzare le decisioni economiche adottate dagli utenti sulla base dei conti in questione.

22. L'audit comporta l'esecuzione di procedure volte ad ottenere elementi probatori relativi agli importi e alle informazioni riportate nei conti, nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti. Le procedure selezionate dipendono dal giudizio dell'auditor e includono una valutazione dei rischi di inesattezze rilevanti nei conti e di significative inosservanze del quadro giuridico dell'Unione europea, dovute a frode o errore, nelle operazioni sottostanti. Nel valutare tali rischi, l'auditor esamina i controlli interni applicabili alla compilazione e alla presentazione fedele dei conti nonché alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti, allo scopo di definire procedure di audit adeguate alle circostanze, ma non di esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno. L'audit comporta altresì la valutazione dell'adeguatezza delle politiche contabili adottate, della ragionevolezza delle stime contabili elaborate dalla direzione, nonché della presentazione complessiva dei conti.

23. Dal lato delle entrate, la Corte verifica la sovvenzione percepita dalla Commissione e valuta le procedure adottate dall'impresa comune per riscuotere diritti/commissioni/tasse e altri introiti.

24. Dal lato delle uscite, la Corte esamina le operazioni di pagamento nel momento in cui la spesa è stata sostenuta, registrata e accettata. Tale esame riguarda tutte le categorie di pagamenti (compresi quelli effettuati per l'acquisto di attività), ad eccezione degli anticipi, nel momento in cui sono effettuati.

25. Nell'elaborare la presente relazione e per giungere all'espressione di un giudizio, la Corte ha esaminato il lavoro di revisione contabile svolto dal revisore esterno indipendente sui conti dell'impresa comune, conformemente a quanto disposto dall'articolo 208, paragrafo 4, del regolamento finanziario dell'UE<sup>11</sup>.

26. Le osservazioni che seguono non mettono in discussione i giudizi della Corte.

## **GESTIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO**

### ***Esecuzione del bilancio 2017***

27. La dotazione finanziaria definitiva a disposizione dell'impresa comune nel 2017 per l'esecuzione del 7° PQ e del programma Orizzonte 2020 comprendeva stanziamenti

---

<sup>11</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

d'impegno per 127,8 milioni di euro e stanziamenti di pagamento per 198,6 milioni di euro. I tassi di esecuzione per gli stanziamenti d'impegno e gli stanziamenti di pagamento erano rispettivamente del 96 % e dell'89 %. Gli stanziamenti di pagamento sono stati impiegati principalmente per i prefinanziamenti relativi agli inviti a presentare proposte del 2016 e del 2017.

### ***Esecuzione del bilancio pluriennale nell'ambito del 7° PQ***

28. Dell'importo massimo di 470 milioni di euro assegnato a valere sui fondi del 7° PQ all'impresa comune FCH per la realizzazione dell'iniziativa FCH 1, alla fine del 2017 l'UE aveva versato contributi in denaro per un totale di 386,7 milioni di euro e apportato contributi in natura per un totale di 19,1 milioni di euro.

29. Dell'importo minimo di 470 milioni di euro sotto forma di contributi in natura e in denaro a carico dei membri dei gruppi industriale e di ricerca alle attività operative dell'impresa comune FCH, alla fine del 2017 il consiglio di direzione aveva convalidato contributi per 396,2 milioni di euro. Inoltre, sempre alla fine del 2017, all'impresa comune FCH erano stati notificati contributi in natura alle attività operative per 55,8 milioni di euro.

30. Di conseguenza, alla fine del 2017 i contributi complessivi dei membri dei gruppi industriale e di ricerca apportati all'impresa comune ammontavano a 452 milioni di euro, a fronte di un contributo cumulato dell'UE pari a 405,8 milioni di euro.

31. Del bilancio operativo e amministrativo totale di 490 milioni di euro per le attività della FCH 1<sup>12</sup>, alla fine del 2017 l'impresa comune aveva contratto impegni per 481,7 milioni di euro (il 98,3 % della dotazione disponibile) ed eseguito pagamenti per 418,5 milioni di euro. Secondo il piano di pagamento dell'impresa comune per i progetti in corso nell'ambito del 7° PQ, saranno pagati altri 25,7 milioni di euro nel 2018 e 17,4 milioni di euro

---

<sup>12</sup> Il totale è composto dal contributo in denaro dell'UE (470 milioni di euro) finanziato dal 7° PQ e da contributi in denaro, pari a 20 milioni di euro, versati dagli altri membri per le spese amministrative.

negli anni successivi. Il tasso di esecuzione finale per il programma FCH 1 viene pertanto stimato al 94,3 % della sua dotazione finanziaria totale.

### ***Esecuzione del bilancio pluriennale nell'ambito di Orizzonte 2020***

32. Dell'importo massimo di 665 milioni di euro assegnato a valere sui fondi del programma Orizzonte 2020 all'impresa comune FCH per la realizzazione dell'iniziativa FCH 2, alla fine del 2017 l'UE aveva versato contributi in denaro per un totale di 234,3 milioni di euro.

33. I membri dei gruppi industriale e di ricerca non sono tenuti a versare un importo minimo di contributi in natura alle attività dell'impresa comune FCH 2. Alla fine del 2017, essi avevano notificato contributi in natura alle attività operative per 25,1 milioni di euro<sup>13</sup>, di cui 0,6 milioni di euro erano stati convalidati dal consiglio di direzione dell'impresa comune FCH. Ciò riflette il fatto che nel 2017 i progetti dell'iniziativa FCH 2 erano ancora nelle fasi iniziali. Sulla base delle convenzioni di sovvenzione firmate al 31.12.2017, i contributi in natura impegnati ammontano a 137,4 milioni di euro<sup>14</sup>. Inoltre, il consiglio di direzione aveva convalidato contributi in denaro dei membri dell'industria e della ricerca alle spese amministrative dell'impresa comune per 1,3 milioni di euro.

34. I contributi minimi a carico dei membri dell'industria e della ricerca per le attività aggiuntive non previste nel programma di lavoro dell'impresa comune ammontano a 285 milioni di euro; di questo importo, alla fine del 2017, erano già stati notificati 558,5 milioni di euro<sup>15</sup>, di cui erano stati certificati 382,2 milioni di euro, con il conseguente ampio superamento dell'obiettivo. Tuttavia, dato che la Corte non ha il diritto di sottoporre ad audit i contributi in natura alle attività aggiuntive apportati dai membri, non può esprimere un giudizio sulla loro natura, qualità e reale esistenza.

35. Di conseguenza, alla fine del 2017 i contributi complessivi dei membri dell'industria e della ricerca ammontavano a 585 milioni di euro (di cui il 95,5 % sono contributi alle attività

---

<sup>13</sup> Relazione annuale di attività dell'impresa comune FCH, pag. 36.

<sup>14</sup> Relazione annuale di attività dell'impresa comune FCH, pag. 13, tabella 1.1.2.

<sup>15</sup> Relazione annuale di attività dell'impresa comune FCH, pag. 14, tabella 1.1.3.

aggiuntive), a fronte di un contributo in denaro dell'UE pari a 234,3 milioni di euro (cfr. anche il paragrafo 41).

36. Su un bilancio operativo e amministrativo massimo di 684 milioni di euro per la FCH 2<sup>16</sup>, alla fine del 2017 l'impresa comune aveva contratto impegni per 407,2 milioni di euro ed eseguito pagamenti per 223,3 milioni di euro.

## **CONTROLLI INTERNI**

### ***Quadro di controllo interno***

37. L'impresa comune ha istituito procedure di controllo ex ante basate su esami documentali finanziari e operativi. Per i pagamenti intermedi e finali nell'ambito del 7° PQ espleta audit ex post a livello dei beneficiari, mentre per le dichiarazioni di spesa nell'ambito del programma Orizzonte 2020 gli audit ex post ricadono sotto la responsabilità del Servizio comune di audit della Commissione.

38. Per i pagamenti relativi al 7° PQ, il tasso di errore residuo per gli audit ex post indicato dall'impresa comune alla fine del 2017 era dell'1,13 %<sup>17</sup>. Nel 2017 l'impresa comune, assieme al Servizio comune di audit della DG RTD, ha avviato il primo audit ex post di un campione, estratto su base casuale e basato sul rischio, delle dichiarazioni intermedie di spesa del programma Orizzonte 2020, le cui risultanze saranno rese note nella relazione annuale di attività 2018 dell'impresa comune.

39. Le risultanze dell'audit della Corte, basate su una valutazione del sistema di controllo interno dell'impresa comune, sulla verifica di convalida delle entrate, dei pagamenti, delle sovvenzioni e delle operazioni di appalto nonché sull'esame di un campione di audit ex post completati, inclusi i recuperi derivanti dagli errori riscontrati, hanno fornito la ragionevole

---

<sup>16</sup> Il totale è costituito dal contributo in denaro dell'UE, pari a 665 milioni di euro finanziati dal programma Orizzonte 2020, e da contributi in denaro, pari a 19 milioni di euro, versati dai membri dell'industria e della ricerca per le spese amministrative.

<sup>17</sup> Relazione annuale di attività dell'impresa comune FCH, pagg. 69 e 74.

certezza che il tasso di errore residuo complessivo per l'impresa comune è al di sotto della soglia di rilevanza.

## **ALTRE QUESTIONI**

### ***Effetto moltiplicatore dei contributi versati da altri membri***

40. Uno dei principali obiettivi dell'impresa comune è di produrre un effetto moltiplicatore dei contributi dei membri del settore nell'area delle sue attività<sup>18</sup>. Secondo quanto dispone il regolamento istitutivo di FCH 2, il fattore moltiplicatore minimo per le attività operative e per quelle aggiuntive è di 0,67<sup>19</sup>. Se si tiene conto sia delle attività operative che di quelle aggiuntive (compreso lo 0,35<sup>20</sup> per i contributi in natura alle sole attività operative) il fattore moltiplicatore, così come definito nella relazione di valutazione intermedia, ottenuto dall'impresa comune a fine 2017 è ammontato a 1,32<sup>21</sup>. Il regolamento istitutivo della FCH 2 non obbliga i membri del settore a corrispondere un ammontare minimo di contributi in natura alle attività operative dell'impresa comune<sup>22</sup>. Il fattore moltiplicatore finale per i

---

<sup>18</sup> Il considerando 4 del regolamento (UE) n. 559/2014 stabilisce che tale partenariato dovrebbe fondarsi su un contributo equilibrato da parte di tutti i partner.

<sup>19</sup> Contributo minimo totale dei membri dell'industria alle attività operative e aggiuntive dell'impresa comune (380 milioni di euro) diviso per il contributo massimo in denaro fornito alla stessa dall'UE (570 milioni di euro).

<sup>20</sup> Questa stima del fattore moltiplicatore tiene conto dei contributi in denaro effettivamente versati dai membri privati (1,3 milioni di euro) e dei contributi in natura dei membri privati (137,4 milioni di euro) impegnati a seguito della firma delle convenzioni di sovvenzione; la somma di questi due importi viene poi divisa per i contributi in denaro impegnati dalla Commissione tramite la firma di convenzioni di sovvenzione (395,6 milioni di euro).

<sup>21</sup> Questa stima del fattore moltiplicatore tiene conto dei contributi in denaro effettivamente versati dai membri privati (1,3 milioni di euro) e dei contributi in natura dei membri privati (137,4 milioni di euro) impegnati a seguito della firma delle convenzioni di sovvenzione, nonché dei contributi in natura alle attività aggiuntive certificati (382,2 milioni di euro); la somma di questi tre importi viene poi divisa per i contributi in denaro impegnati dalla Commissione tramite la firma di convenzioni di sovvenzione (395,6 milioni di euro).

<sup>22</sup> L'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 559/2014 specifica che i membri dell'industria e della ricerca devono apportare contributi totali di almeno 380 milioni di euro nel corso della durata dell'impresa comune, di cui almeno 285 milioni di euro devono consistere in spese da essi sostenute nella realizzazione di attività aggiuntive che non rientrano nel piano di lavoro dell'impresa comune.

contributi in natura alle attività operative e a quelle aggiuntive verrà calcolato alla fine del programma Orizzonte 2020. Dato che la Corte non ha il diritto di sottoporre ad audit i contributi in natura alle attività aggiuntive, non può esprimere un giudizio sulla natura, qualità o reale esistenza di tali contributi<sup>23</sup>.

### **INFORMAZIONI SULLE VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE**

41. La valutazione finale della Commissione sull'impresa comune FCH operante nell'ambito del 7° PQ ha riguardato il periodo tra il 2008 e il 2016<sup>24</sup>, mentre la valutazione intermedia dell'impresa comune FCH 2 operante nell'ambito del programma Orizzonte 2020 ha riguardato il periodo tra il 2014 e il 2016<sup>25</sup>. Le valutazioni sono state eseguite con l'assistenza di esperti indipendenti, come previsto nei regolamenti del Consiglio relativi all'impresa comune FCH<sup>26</sup>, e hanno riguardato la performance dell'impresa comune in termini di pertinenza, efficienza, efficacia, coerenza e valore aggiunto dell'UE, prestando anche attenzione all'apertura, alla trasparenza e alla qualità della ricerca. I risultati delle valutazioni sono stati presi in considerazione nella relazione che la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio ad ottobre 2017<sup>27</sup>.

---

<sup>23</sup> Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 559/2014, le spese per le attività aggiuntive devono essere certificate da un revisore indipendente esterno designato dall'impresa comune. Tuttavia, i costi sostenuti per tali attività non sono sottoposti ad audit da parte dell'impresa comune o di qualsiasi altro organismo dell'Unione.

<sup>24</sup> Valutazione finale dell'impresa comune FCH operante nell'ambito del 7° PQ, <https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fch.pdf>.

<sup>25</sup> Valutazione intermedia (2014-2016) dell'impresa comune FCH 2 operante nell'ambito del programma Orizzonte 2020, <https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fch2.pdf>.

<sup>26</sup> Valutazioni obbligatorie della Commissione in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 521/2008 del Consiglio relativo all'impresa comune FCH, nonché dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 559/2014 del Consiglio che istituisce l'impresa comune FCH 2.

<sup>27</sup> Documento di lavoro dei servizi della Commissione, *Interim Evaluation of the Joint Undertakings operating under Horizon 2020*, SWD(2017) 339 final.

42. In risposta alle raccomandazioni formulate dai valutatori<sup>28</sup>, l'impresa comune ha preparato un piano d'azione che è stato approvato dal consiglio di direzione di FCH 2 nel marzo 2018. Il piano d'azione include un'ampia gamma di misure che l'impresa comune deve attuare<sup>29</sup>: un certo numero di attività è già stato avviato<sup>30</sup>, la maggior parte dovrebbe essere realizzata nel 2018 e nel 2019, mentre poche altre attività saranno prese in considerazione nel prossimo periodo di programmazione<sup>31</sup>.

---

<sup>28</sup> Le raccomandazioni comprendono: la necessità di ottimizzare il ruolo del gruppo di rappresentanti degli Stati e degli organi consultivi; la coerenza con gli altri programmi UE; la necessità di rafforzare i progetti ad un livello di maturità tecnologica inferiore; il rafforzamento della partecipazione dei paesi meno attivi nei progetti FCH e la promozione di una maggiore partecipazione delle regioni e degli istituti di istruzione superiore; la fornitura di assistenza sulle questioni finanziarie (per individuare le opzioni di finanziamento più adatte) e la promozione di un impiego commerciale e di uno sfruttamento migliore dei diritti di proprietà intellettuale dell'UE; il miglioramento della comunicazione con i portatori d'interesse, i responsabili delle decisioni, le regioni e i cittadini al fine di rendere maggiormente note all'opinione pubblica le tecnologie FCH.

<sup>29</sup> Le azioni specifiche incluse nel piano d'azione in risposta alle raccomandazioni dei valutatori comprendono: rafforzare e potenziare il ruolo del gruppo di rappresentanti degli Stati; aumentare la partecipazione delle regioni e delle città; migliorare l'interazione con i portatori d'interesse esterni in vista dei prossimi convegni; rafforzare i legami con la Commissione europea ai fini di un miglior coordinamento con le altre iniziative UE; rafforzare la divulgazione e la valorizzazione dei risultati.

<sup>30</sup> Le attività già avviate consistono in: un'analisi del programma di lavoro pluriennale con il gruppo di rappresentanti degli Stati al fine di individuare lacune e favorire la collaborazione con le regioni e le città; una revisione dei compiti dell'ingegnere finanziario della FCH 2 per perseguire sinergie con altri strumenti UE (in particolare il meccanismo di finanziamento con condivisione dei rischi della BEI); uno studio avviato nel marzo 2017 per esplorare le aree con il più alto valore aggiunto nelle catene di valore dell'UE; discussioni a livello di consiglio di direzione sulle attività con un livello di maturità tecnologica inferiore ai fini della loro inclusione nella prossima revisione del programma di lavoro pluriennale.

<sup>31</sup> In particolare, la coerenza e la complementarità con altri programmi UE nei settori dei trasporti e dell'energia.

La presente relazione è stata adottata dalla Sezione IV, presieduta da Neven MATES, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo, nella riunione del 2 ottobre 2018.

*Per la Corte dei conti europea*

Klaus-Heiner LEHNE

*Presidente*

Seguito dato alle osservazioni formulate per gli esercizi precedenti

Esercizio	Osservazione della Corte	Stato di avanzamento dell'azione correttiva (Completata / In corso / Pendente / N.a.)
	<i>Conflitto d'interessi</i>	
2015	Nel luglio 2015, la Commissione ha emanato orientamenti diretti alle imprese comuni relativi alle norme in materia di conflitti di interessi, comprendenti un modello comune da utilizzare per la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse che dovrebbe essere integrato nelle procedure dell'impresa comune.	Completata

**LA RISPOSTA DELL'IMPRESA COMUNE**

40. L'IC FCH 2 conviene sul fatto che, conformemente al regolamento (UE) n. 559/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune FCH 2<sup>1</sup>, la Corte non ha il diritto di sottoporre ad audit i contributi in natura alle attività aggiuntive. Desidera sottolineare che l'impresa comune ha sviluppato una metodologia concordata dal consiglio di direzione il 9 dicembre 2016<sup>2</sup>, che prevede validi controlli per la raccolta, la rendicontazione e la certificazione delle attività aggiuntive e include un modello di programma di audit e un certificato di audit ai fini della certificazione da parte di revisori indipendenti esterni.

---

<sup>1</sup> GU L 169 del 7.6.2014, pagg. 108-129.

<sup>2</sup> <https://www.fch.europa.eu/page/in-kind-additional-activities>